

COMUNE DI LANDIONA
Provincia di Novara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA
DELLE ENTRATE

Allegato alla deliberazione
C.C. N. 26 del 30/11/1998

ART. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla legge 08/06/1990 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 25/02/1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Al fine di evitare l'antieconomicità della riscossione, per tutte le entrate Comunali si stabilisce in £. 20.000= ovvero nel corrispondente valore in Euro (eliminati i decimali) la somma minima per la quale si procede alla riscossione ovvero al rimborso.

ART. 3
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1^o gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonchè i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE

Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato.

Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

ART. 5

FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446:

- gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 o alle Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale (art. 22 comma 3 lettera e) Legge 142/90 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 553 o alle società miste per la gestione presso altri Comuni o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonchè delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 6

SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento, nonchè sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti.

ART. 7

ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

E' obbligo del Comune e del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titoli di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda al loro effettivo parametro di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

ART. 8

ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito recapito abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

ART. 9

ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo di funzionari all'uopo incaricati o dal concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

La richiesta al cittadino di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve evvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

L'attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

ART. 10 SANZIONI

Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dai D.Lgs. 471 - 472 - 473 del 18/12/1997, così come modificati dal D.Lgs. 203 del 05/06/1998 sono graduate con delibera del Consiglio Comunale adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

Le sanzioni relative alle entrate non tributarie non previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

ART. 11 TUTELA GIUDIZIARIA

Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 il funzionario responsabile del Comune o il concessionario ex Art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART. 12 FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di Contabilità del Comune, adottato ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

In alternativa al Tesoriere è prevista la possibilità di riscuotere le entrate tributarie e non tramite i soggetti indicati all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.

Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali versamento diretto e il versamento tramite c.c.p..

ART. 13 FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza del Comune viene affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al DPR 28/01/1998 n. 43, giusta deliberazione di

Consiglio Comunale in data 23/03/1998 n. 13 ed è effettuata con le procedure di cui al DPR 29/09/1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

Qualora, per motivi di convenienza, si rilevi l'opportunità di procedere alla riscossione in proprio o mediante affidamento ad altro soggetto tra quelli menzionati all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, la riscossione avverrà con le procedure previste dal R.D. 14/04/1910 n. 639. In tal caso è attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1988 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446.

I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Onde evitare l'antieconomicità della riscossione è stabilito in £. 20.000= ovvero nel corrispondente valore in Euro (eliminati i decimali) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero delle somme non versate ed al rimborso, da parte del Comune, delle somme erroneamente versate.

ART. 14 AUTOTUTELA

Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro;

anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ART. 15
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.Lgs. 19/06/1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1^a gennaio 1999.